



COMUNE di SENIGALLIA

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



INTERNET

LOCATION: <http://www.comune.senigallia.an.it>

E-MAIL: protezione.civile@comune.senigallia.an.it

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- ART. 1 COSTITUZIONE DEL GRUPPO**
- ART. 2 AMMISSIONI E SIMBOLI**
- ART. 3 COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI**
- ART. 4 COMPITI DEL SINDACO**
- ART. 5 VITA DEL GRUPPO**
- ART. 6 OPERATIVITA' DEL GRUPPO**
- ART. 7 RESOCONTI DELL'IMPIEGO**
- ART. 8 LOCALITA' DI IMPIEGO**
- ART. 9 ADDESTRAMENTO E DOTAZIONI TECNICHE**
- ART. 10 DIRITTI DEI VOLONTARI**
- ART. 11 RICHIESTE RIMBORSI**
- ART. 12 COLLABORAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE**
- ART. 13 NORME FINANZIARIE**
- ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 COSTITUZIONE DEL GRUPPO

- 1) E' costituito il "Gruppo comunale dei volontari di protezione civile" del Comune di Senigallia.
- 2) Al gruppo possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune, che abbiano raggiunto la maggiore età. L'amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

ART. 2 AMMISSIONI E SIMBOLI

- 1) L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore Tecnico del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione o in casi particolari ammettere cittadini non residenti o non domiciliati nel comune. Gli aderenti saranno sottoposti ad una visita medica per accertare la sana e robusta costituzione fisica.
- 2) I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso e la sua appartenenza al Gruppo.

ART. 3 COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI

- 1) Il gruppo comunale di protezione civile svolge e promuove, senza fini di lucro, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui alla normativa di Protezione Civile (articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225), nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 2) A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
- 3) Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate collegialmente dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio di Protezione Civile comunale e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

ART. 4 COMPITI DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo, anche per il tramite dell'Ufficio di Protezione civile comunale:
 - accetta le domande di adesione;
 - ne dispone l'utilizzo;
 - ratifica la nomina del coordinatore tecnico;
 - nomina un responsabile della formazione che ha il compito di promuovere iniziative specifiche di addestramento volte allo svolgimento delle attività operative in sicurezza, anche promuovendo attività formative congiunte con le associazioni di volontariato;
 - ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;

- cura i rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
 - può disporre lo scioglimento, con provvedimento motivato.
- 2) Il Sindaco può delegare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente ad un Assessore.

ART. 5 VITA DEL GRUPPO

1) Il Gruppo si dota di una propria autonomia organizzativa interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
 - determina la propria struttura organizzativa;
 - adotta un regolamento interno in cui vengono definite le modalità di comportamento degli aderenti, di gestione, conservazione e manutenzione dei materiali e dei locali assegnati;
 - determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.
- 2) Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 3 al Sindaco.
- 3) Alle riunioni del Gruppo partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato.

ART. 6 OPERATIVITA' DEL GRUPPO

1) L'iscrizione al Gruppo comunale comporta:

- la partecipazione ai corsi di formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni;
 - l'assegnazione di mansioni specifiche, in relazione alle professionalità e predisposizioni di ciascun componente;
 - la disponibilità a costituire squadre di pronto impiego da attivare in caso di calamità, in collaborazione con le componenti del sistema di protezione civile;
 - la collaborazione per mantenere in efficienza le strutture, i mezzi e le attrezzature in dotazione al Gruppo;
 - la collaborazione con l'Ufficio di Protezione Civile comunale per l'individuazione dei rischi sul territorio e la realizzazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza.
- 2) Il Gruppo opera in emergenza sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o suo delegato, anche per il tramite dell'Ufficio di Protezione Civile comunale. Le attività del Gruppo dovranno essere svolte nel rispetto rigoroso delle procedure predefinite di intervento per l'utilizzo dei materiali e dei mezzi in dotazione, tutte volte a garantire la sicurezza degli operatori nelle diverse ipotesi operative.
- 3) Il Gruppo interviene in maniera automatica nei casi in cui sia espressamente previsto nella pianificazione comunale, al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

ART. 7 RESOCONTI DELL'IMPIEGO

- 1) Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente annotate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco o dal responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile comunale.
- 2) Al termine di ciascun intervento il Coordinatore del Gruppo dovrà redigere una dettagliata relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti che dovrà essere consegnata all'Ufficio di Protezione Civile comunale.
- 3) Copia del registro e delle relazioni di intervento saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione, anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 194/01.

ART. 8 LOCALITA' DI IMPIEGO

- 1) Il Gruppo opera normalmente nell'ambito del territorio comunale.
- 2) Il Gruppo potrà essere impiegato al di fuori dei confini comunali o regionali, previo consenso del Sindaco, in accordo con il Comune interessato o su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 9 ADDESTRAMENTO E DOTAZIONI TECNICHE

- 1) Il Gruppo sarà addestrato a cura dell'Amministrazione comunale, avvalendosi della collaborazione di tutte quelle amministrazioni che fanno parte del sistema di protezione civile. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni specifiche.
- 2) Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente da Amministrazioni pubbliche, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.
- 3) L'Amministrazione comunale assegnerà al Gruppo un locale nel quale poter svolgere la propria attività.
- 4) E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e l'Ufficio di Protezione Civile comunale.
- 5) Agli aderenti al Gruppo sarà garantita idonea copertura assicurativa.

ART. 10 DIRITTI DEI VOLONTARI

- 1) Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

ART. 11 RICHIESTE RIMBORSI

- 1) Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 10 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.
- 2) Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 12 COLLABORAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE

- 1) L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con le associazioni di volontariato, in particolare con quelli presenti nel territorio comunale di Senigallia, e con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini.

ART. 13 NORME FINANZIARIE

- 1) Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo .
- 2) Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una parte preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
- 2) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.
- 3) Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.